

ATC 02 VALTIBERINA

Via San Giuseppe 32 - Sansepolcro 52037 – AR 0575/730211

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE CERVIDI E BOVIDI

Delibera C.D.G. del 07/05/2021

INDICE

ART. 1 (Gestione)

ART. 2 (Accesso alla gestione di cervidi e bovidi)

ART. 3 (Area vocata e Distretti di gestione)

ART. 4 (Saturazione dei Distretti di gestione)

ART. 5 (Iscrizione ai Distretti di gestione del capriolo)

ART. 6 (Iscrizione ai Distretti di gestione di daino, muflone, cervo)

ART. 6 bis (Termini di iscrizione al Distretto, cambio di Distretto, cancellazione)

ART. 7 (Presupposti per la gestione e direttive tecniche per i Censimenti)

ART. 8 (Gestione e logistica dei censimenti)

ART. 9 (Piano di prelievo)

ART. 10 (Graduatoria)

ART. 11 (Assegnazione dei capi)

ART. 11 bis (Istruzioni di caccia)

ART. 12 (Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento o percorsi di caccia)

ART. 13 (Periodi ed orari di caccia)

ART. 14 (Tecniche di caccia)

ART. 15 (Gestione non conservativa di cervidi e bovidi durante la caccia di selezione)

ART. 16 (Esercizio di caccia)

ART. 17 (Abbattimento)

ART. 18 (Accertamento dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)

ART. 19 (Detenzione del capo abbattuto)

ART. 20 (Riconsegna materiale)

ART. 21 (Errori di abbattimento)

ART. 22 (Responsabili, Coadiutori di Distretto e Coordinatori di ATC)

ART. 1

(Gestione)

1) Si considera anno di gestione la partecipazione ai censimenti e agli abbattimenti con svolgimento del numero minimo di uscite di caccia previsto.

ART. 2

(Accesso alla gestione di cervidi e bovidi)

1) I cacciatori che abbiano conseguito l'abilitazione per partecipare alla gestione in data successiva al 1 luglio 2005, per essere ammessi agli abbattimenti, dovranno superare una prova di tiro secondo le modalità stabilite.

2) A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 saranno ammessi alla gestione della specie cervo soltanto i cacciatori che abbiano maturato tre anni di gestione del capriolo.

3) Durante l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi è comunque vietato esercitare la caccia su altre specie non indicate nell'apposita autorizzazione di caccia ad eccezione del cinghiale nelle aree non vocate a questa specie, per cui vengono rilasciati specifici bolli.

ART. 3

(Area vocata e Distretti di gestione)

1) La Regione Toscana, nel rispetto delle previsioni del Piano faunistico - venatorio regionale, individua il territorio vocato per la gestione di ciascuna specie di cervidi e bovidi.

2) La gestione venatoria dei cervidi e bovidi si realizza in unità minime denominate Distretti di gestione.

3) Ai fini dell'organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai distretti ciascun Distretto dovrà ricadere in una sola ATC.

4) Per le specie cervo, daino e muflone, la realizzazione dei censimenti, l'elaborazione dei dati raccolti e la redazione dei piani di prelievo di distretti contigui interessati da una medesima popolazione o subpopolazione avverrà in maniera coordinata come in un'unica realtà di gestione.

5) I Distretti per la gestione della specie cervo, possono comprendere un numero intero di Distretti di capriolo, senza frazionarne i confini.

6) I Distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo più quella di una altra specie sono definiti distretti multispecie.

7) Per la specie cervo, ai fini della applicazione del piano di prelievo, il Distretto può essere ripartito in subzone, coincidenti ove possibile con i limiti dei distretti di capriolo.

ART. 4

(Saturazione dei Distretti di gestione)

1) L'ATC in accordo con i Responsabili di Distretto definiscono il numero massimo di cacciatori (saturazione) che possono essere iscritti ad ogni Distretto di gestione.

ART. 5

(Iscrizione ai Distretti di gestione del capriolo)

- 1) Ai fini del corretto dimensionamento del territorio vocato per la gestione del capriolo, i cacciatori in possesso di attestato per la caccia al capriolo, chiedono all' ATC il Distretto di gestione in cui desiderano svolgere la caccia di selezione, e gli eventuali Distretti di riserva.
- 2) Il Comitato di gestione dell'ATC, d'intesa con i Responsabili dei Distretti, assegnano i cacciatori abilitati aventi diritto ai Distretti di gestione, nel rispetto dei limiti di saturazione del presente regolamento e di eventuali ulteriori criteri da essi adottati.
- 3) I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo distretto posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale sono iscritti, sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC (DPGR 48R art75comma1)
- 4) Il Comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni Distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del Distretto e delle effettive esigenze gestionali. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei Distretti per la caccia al capriolo. (DPGR 48R art75 comma 3).
- 5) Il cacciatore deve risultare iscritto all' ATC
- 6) I cacciatori abilitati hanno diritto ad essere assegnati ad un Distretto compreso nell' ATC di residenza venatoria o ulteriore ATC in cui sono iscritti, fino alla completa saturazione di tutti i Distretti compresi nell' A.T.C. Nella assegnazione ad un Distretto, qualora le richieste superino i posti disponibili, costituiscono criterio di precedenza, in ordine decrescente di importanza:
 - residenza entro il perimetro del Distretto;
 - residenza in un Comune ricadente anche parzialmente nel Distretto;
 - residenza entro i confini dell' ATC

ART. 6

(Iscrizione ai Distretti di gestione di daino, muflone, cervo)

- 1) Il cacciatore di selezione iscritto ad un Distretto multispecie non può iscriversi ad un altro distretto di gestione di cervo, daino o muflone qualora la specie prescelta sia presente e gestita nel proprio Distretto multispecie.
- 2) L'ATC può derogare nel caso che le sottozone siano insufficienti.
- 3) Non è possibile iscriversi ad un Distretto multispecie per la sola caccia al daino o muflone.
- 4) Per l'iscrizione dei cacciatori ai Distretti di daino-muflone valgono le stesse regole di cui all'Art. 5.
- 5) Per l'iscrizione al distretto cervo Alta Valtiberina vale il principio che il numero degli iscritti non deve superare il numero dei capi del piano di abbattimento. Vengono comunque fatti salvi, anche se in numero superiore al quantitativo dei capi del piano di abbattimento, gli iscritti al distretto degli ultimi 3 anni di gestione.

Tali criteri saranno validi fino a quando il comitato di gestione non riterrà opportuno variarli in ragioni di diverse condizioni.

ART. 6 bis

(Termini di iscrizione al Distretto, cambio di Distretto, cancellazione)

1) Il cacciatore può richiedere il trasferimento ad altro Distretto di gestione, nel rispetto di quanto indicato agli art. 5 e 6, soltanto dopo aver partecipato alla gestione per la durata di 2 stagioni venatorie nel Distretto di appartenenza. Quanto indicato ai capoversi precedenti non è richiesto in caso di trasferimento in un Distretto di nuova costituzione.

2) I cacciatori iscritti ad un distretto che non partecipano per due (2) anni consecutivi ai censimenti e agli abbattimenti vengono cancellati dal Distretto. Qualora intendano partecipare nuovamente alla caccia di selezione a cervidi e bovidi devono nuovamente fare richiesta di iscrizione ad un Distretto di gestione entro il periodo 1- 31 gennaio. Tale termine si applica anche per le richieste di iscrizione di cacciatori abilitati residenti fuori ATC e/o abilitati in altre Province e Regioni.

3) Le richieste dei nuovi cacciatori hanno precedenza rispetto alle richieste di trasferimento dei cacciatori già iscritti ad un Distretto, ad esclusione di quelli residenti entro il perimetro del Distretto oggetto della richiesta.

4) Le domande di nuova iscrizione e cambio distretto per capriolo e daino dovranno pervenire su apposita modulistica all'ATC dal 1 Gennaio al 31 Gennaio di ogni anno. Le domande di iscrizione al Distretto cervo dovranno pervenire su apposita modulistica all'ATC dal 1 Luglio al 31 Luglio di ogni anno.

5) Dalla stagione 2021/2022 i cacciatori che si trasferiranno nei Distretti dell'ATC 2 Valtiberina da fuori regione o da altri ATC della Toscana o che si iscrivano dopo due anni di non gestione avranno cancellato il punteggio maturato con la gestione e ripartiranno nella graduatoria del Distretto con il solo punteggio di esame, calcolato come da presente regolamento (art. 10 comma 1).

6) Ai nuovi cacciatori iscritti ai Distretti di gestione, provenienti da fuori regione, a cui viene riconosciuta equipollenza di abilitazione ma che viene riconosciuto punteggio 0 (zero) di esame verrà calcolato il punteggio in graduatoria in questa maniera:

- come da art. 10 comma 1 del presente regolamento viene redatto punteggio di graduatoria come se avesse ottenuto voto massimo (30/30).

- a fine calcolo verrà decurtato di 1 punto e comunque gli sarà attribuito 1 punto in meno di un altro nuovo eventuale iscritto al Distretto che abbia punteggio di esame riconosciuto dalla Regione Toscana e rilevabile nel sistema Ar-tel.

ART. 7

(Presupposti per la gestione e direttive tecniche per i Censimenti)

1) In ciascun Distretto la gestione venatoria dei cervidi e bovidi è subordinata all'esecuzione, dei censimenti. Per il capriolo ed il cervo costituiscono un presupposto necessario per la realizzazione della gestione venatoria la conoscenza e definizione dei seguenti parametri:

- Areale di distribuzione

- Consistenza e densità

- Struttura

la gestione venatoria è subordinata anche all'accertamento dell'esistenza di una densità minima pari a:

- capriolo: 10 capi/100 Ha di superficie boscata (5 capi/100 ha di superficie potenziale);

- cervo: 2 capi/100 ha di superficie potenziale.

2) I metodi di censimento impiegabili per la definizione della densità e struttura sono:

CAPRIOLO:

a) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984)

b) censimento a vista da punti fissi su aree campione.

c) censimento a vista da punti fissi in simultanea per la definizione della struttura.

Entrambi i metodi forniscono valori di densità del capriolo espressi come numero di capi/100 ha di bosco prima delle nascite.

DAINO-MUFLONE:

a) censimento completo a vista da punti fissi in simultanea

b) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984), nelle aree in cui a causa del coefficiente di boscosità sia impossibile eseguire i censimenti a vista.

CERVO:

a) censimento dei maschi adulti in bramito e rilevamento della struttura demografica;

b) censimento a vista da punti fissi in simultanea;

3) La superficie di bosco censita con i suddetti metodi deve tendere al 10% della superficie boscata presente nel Distretto. In ogni caso, il dato tendenziale per i Distretti di capriolo è di effettuare almeno 1 area campione /1000 ha di superficie potenziale del distretto.

4) I periodi in cui eseguire i censimenti vanno dal 15 aprile al 15 maggio per le battute, dal 1 marzo al 30 aprile per i censimenti a vista. Potranno essere concesse deroghe per cause motivate.

5) Le specifiche tecniche comprensive dei protocolli operativi, delle schede di rilevamento e delle modalità di elaborazione dei dati sono contenute nel Piano Faunistico Venatorio e nel protocollo tecnico tra Regione e l'ISPRA per la gestione dei cervidi e bovidi e nel piano poliennale per la gestione del cervo del comprensorio Acater orientale.

6) I Responsabili consegnano alla Regione entro giorni 15 dal termine di ciascuna sessione di censimento, e comunque non oltre il 31 maggio, il seguente materiale:

- cartografie con l'ubicazione degli animali censiti, ora di osservazione e direzione di spostamento;

Le schede utilizzate per il censimento a vista sono conformi al modello 10 e 11, quelle per il censimento in battuta al modello 12. La densità viene espressa come numero di capi/100 ha di superficie potenziale.

7) La gestione venatoria ed il prelievo della popolazione o di ciascuna delle eventuali sub-popolazioni di cervo, daino e muflone esistenti nella Provincia di Arezzo è programmata in modo unitario, anche qualora

essa ricada in più Distretti di gestione. Ciò significa che le operazioni di censimento, elaborazione dati, redazione del piano di prelievo, analisi dei capi abbattuti vengono effettuate in modo unitario per ciascuna popolazione o sub-popolazione esistente.

ART. 8

(Gestione e logistica dei censimenti)

1) Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria deve effettuare le giornate di censimento stabilite dalla Regione e dal Comitato di gestione dell'ATC. Il numero minimo di giornate di censimento per specie è:

CAPRIOLO: 3 giornate di censimento in battuta (tali giornate possono essere 2 nei distretti in cui si effettuano anche censimenti campione a vista) + 2 giornate di censimento a vista nei distretti multispecie dove viene effettuato il censimento a vista di cervo, daino, muflone.

DAINO-MUFLONE: 2 giornate di censimento a vista o 2 giornate di censimento in battuta;

CERVO: 3 giornate di censimento al bramito e 3 giornate di censimento a vista;

1 bis) Durante lo svolgimento delle battute i cacciatori sopra 75 anni e coloro che hanno particolari problemi di salute, potranno essere impiegati preferibilmente, come poste fisse nei luoghi più facilmente raggiungibili.

2) L' ATC, d'intesa con il Coordinatore e i Responsabili dei Distretti di gestione fissa il numero e le date delle giornate di censimento, comprese le date dei censimenti di recupero (1 o 2 date) per causa di condizioni meteo avverse, entro il 1 marzo di ogni anno. I Responsabili dei Distretti e il Coordinatore, fissano gli orari ed i luoghi di ritrovo e definiscono l'elenco dei cacciatori presenti a ciascuna giornata di censimento del Distretto che dovrà terminare non oltre le ore 13.00.

3) Durante le operazioni di censimento i cacciatori dovranno rispettare le indicazioni impartite dai Responsabili e Coadiutori di Distretto

4) In caso di condizioni meteorologiche avverse il Coordinatore, d'intesa con i Responsabili, possono decidere il rinvio della giornata di censimento alla data di recupero fissata nell'assemblea dei censimenti. La giornata rinviata per cause di maltempo non costituisce giornata di censimento ai fini dell'accesso agli abbattimenti e della graduatoria.

5) I cacciatori che si presentino ad una giornata di censimento senza essere iscritti nell'elenco dei partecipanti e senza aver preavvertito uno dei Responsabili, non maturano il punteggio relativo alla giornata di censimento.

6) Il cacciatore può essere sostituito in non più di una giornata di censimento e soltanto da parte di altro cacciatore abilitato alla caccia di selezione della specie oggetto di censimento. I Responsabili annotano nell'elenco dei presenti al censimento il nominativo del sostituto.

7) Nel caso che il cacciatore recuperi 1 o più giornate di censimento al di fuori del proprio Distretto Saranno ritenute valide per il distretto di appartenenza.(vale la giornata).

8) L' ATC d'intesa con i Responsabili di Distretto potrà stabilire modalità diverse di recupero delle giornate di assenza nelle situazioni in cui ciò non sia possibile durante il calendario ordinario dei censimenti dei Distretti. Tutti i cacciatori dovranno confermare la partecipazione ai censimenti anticipatamente.

9) Ai cacciatori iscritti ai distretti e che partecipano agli abbattimenti, potrà essere richiesta la disponibilità di 1 giornata (prestazione d'opera) per partecipare a programmi di ricerca, monitoraggio, cattura degli ungulati, o altre iniziative collegate alla caccia di selezione e alla gestione degli ungulati. Tali giornate non sono considerate di norma valide al fine del recupero delle giornate di censimento non effettuate nel proprio Distretto, salvo diversa disposizione dell' ATC in accordo con i Responsabili di Distretto.

10) Per le prestazioni d'opera potrà essere corrisposto un incentivo stabilito dall' ATC.

11) Per poter partecipare ai censimenti il cacciatore deve preventivamente consegnare al Responsabile i moduli di autocertificazione ed adesione al arbitrato, debitamente firmati ed indossare il giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità

ART. 9

(Piano di prelievo)

1) La Regione elabora i dati raccolti durante ciascuna sessione di censimento; qualora l'areale di una stessa popolazione o di una sub-popolazione venga censito da enti distinti, ciascuno per la sua parte di competenza, l'elaborazione dei dati dovrà prevedere una fase comune di incrocio dei dati nelle aree di confine.

2) Sulla base dei dati elaborati, la Regione d'intesa con l'ATC, per ciascuna popolazione o sub-popolazione redige una stima della consistenza a fine inverno, definisce le dimensioni dell'areale (annuale e , se possibile, invernale - primaverile e estivo- autunnale), calcola la densità riferita all'areale annuale, definisce la struttura demografica della popolazione.

3) Qualora la definizione dei parametri suddetti richieda il contributo dei dati raccolti da Enti diversi, ciò sarà fatto d'intesa tra gli Enti, specificando in sede di relazione tecnica i diversi contributi in termini quanti - qualitativi forniti da ciascuno di essi.

4) Sulla base delle stime di consistenza, densità e struttura la Regione elabora una proposta di piano di prelievo per ciascuna popolazione, sub-popolazione o Distretto. Quando una popolazione o sub-popolazione di cervo, daino o muflone interessa anche il territorio di altri Enti (Province, aree protette) che abbiano aderito al protocollo d'intesa per la gestione di tali specie, la proposta di piano di prelievo può venire elaborata dalla commissione di coordinamento di cui al punto 3.1.4.

5) In caso di mancata o insufficiente raccolta di dati da parte di uno o più degli altri Enti interessati, la proposta di piano di prelievo della Regione sarà prudenziale e riferita alla sola frazione di popolazione censita.

6) Per la specie cervo , il piano di prelievo può prevedere una ripartizione del numero di capi da prelevare tra i diversi settori individuati entro il distretto.

7) Il piano deve contenere comunque tutte le informazioni indicate nel Modello 2 predisposto, nel rispetto dei parametri in esso indicati.

8) La proposta di piano viene trasmessa all'ISPRA per il relativo parere, ed al comitato di gestione dell' ATC per la definitiva approvazione.

9) Le classi di sesso - età adottate nel Piano di prelievo sono per le singole specie le seguenti:

CAPRIOLO:

- a) MASCHIO ADULTO: maschio che per la dentatura risulta avere più di due anni di età, qualunque maschio palcuto su almeno una stanga, o qualunque maschio forcuto con trofeo di lunghezza maggiore di 17 cm (indicativamente superiore a una volta e mezzo l'altezza delle orecchie);
- b) MASCHIO GIOVANE: comprende tutti i maschi puntuti (su entrambe le stanghe) indipendentemente dall'età, tutti i maschi di 14 mesi forcuti e tutti i maschi forcuti con altezza del trofeo inferiore a 17 cm, indipendentemente dall'età;
- c) FEMMINA : femmina di 1 o più anni di età; la Regione può adottare ulteriori distinzioni tra femmine "sottili" di 14 mesi e femmine adulte di due anni o più;
- d) PICCOLO: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

DAINO:

- a) MASCHIO PALANCONE : maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con conformazione a pala di larghezza uguale o superiore a 7 centimetri su almeno una stanga.
- b) MASCHIO BALESTRONE: maschio di età compresa tra 24 mesi e 46 mesi o comunque con trofeo con almeno quattro punte totali, senza pala o con paletta di larghezza uguale o inferiore a 7 centimetri su entrambe le stanghe.
- c) MASCHIO FUSONE: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).
- d) FEMMINA ADULTA: femmina di età superiore a 24 mesi.
- e) FEMMINA SOTTILE: femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .
- f) PICCOLO: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

MUFLONE:

- a) ARIETE: maschio di età superiore a due anni (24 mesi) e/o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e/o con sviluppo superiore a 220°
- b) MASCHIO GIOVANE (o binello): maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e/o con trofeo di lunghezza compresa tra 30 e 50 cm e sviluppo inferiore a 220°
- c) MUFLA : femmina di età superiore a 24 mesi.
- d) BINELLA (o femmina giovane): femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi.
- e) AGNELLO : individuo di età inferiore ad un (1) anno; se maschio, con trofeo inferiore a 30 cm di lunghezza.

CERVO:

- a) MASCHIO ADULTO : maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con almeno 4 punte in ciascuna stanga.
- b) MASCHIO GIOVANE: maschio di età compresa tra 24 e 46 mesi o che comunque presenti trofeo con almeno 2 e non più di 4 punte in ciascuna stanga.

c) MASCHIO FUSONE: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).

d) FEMMINA ADULTA: femmina di età superiore a 24 mesi.

e) FEMMINA SOTTILE: femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .

f) CERBIATTO: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

10) Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari sono:

a) i maschi parruccati (lesione permanente ai testicoli e quindi non riproduttivi);

b) i soggetti con mancanza totale o parziale di uno degli arti;

c) soggetti con diarrea, che presentino specchio anale imbrattato da materiale fecale

Il capo abbattuto per motivi sanitari potrà sostituire uno dei capi assegnati al cacciatore. Al cacciatore sarà consegnato un nuovo bollo inamovibile che non darà diritto ad un ulteriore punteggio di abbattimento. L'abbattimento sanitario deve essere dichiarato nel modello 7 al momento della verifica del capo abbattuto e può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- Coordinatore di ATC.

- Responsabile del Distretto

ART. 10

(Graduatoria)

1) Per ciascun distretto viene redatta la graduatoria dei cacciatori iscritti sulla base dei seguenti criteri:

a) punteggio di votazione nell'esame di abilitazione in sessantesimi,(in pratica si raddoppia il punteggio di esame) diviso per il fattore 10 per la specie.

capriolo, per il fattore 7 per la specie daino e per il fattore 5 per la specie cervo).

b) punteggio di ingresso stabilito per ciascuna specie nella seguente misura:

CAPRIOLO: 1,2 punti per l'anno 1996, maggiorato di 0,1 punti all'anno per gli anni successivi fino al 2008 compreso + 1 punto/anno a partire dal 2009

DAINO:0,15 punti all'anno a partire dal 1998 + 1 punto/anno dal 2009;).

CERVO: 0,2 punti all'anno dal 1999 al 2008 + 1 punto/anno dal 2009;).

c) numero di giornate di censimento nell'anno in corso:

CAPRIOLO: 1 punto per giornata di censimento in battuta (massimo 3 punti)

CERVO: 10 punti x giornata di bramito e a vista (Max 60 punti)

d) numero di giornate di censimento fatte negli anni precedenti: 1 punto x giornata (max tre punti per capriolo, daino e muflone; max 6 punti per cervo); per le persone che non hanno eseguito i censimenti per infortunio i punti sono maturati solo previo recupero di tali giornate nel successivo anno;

2) La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle indicazioni contenute nell'apposito disciplinare.

3) L'aggiornamento della graduatoria è effettuato dai Responsabili di Distretto che compilano gli appositi moduli (modello 3, 4 e 5).

4) La graduatoria annuale, in quanto provvedimento emanato dai Responsabili dei Distretti di gestione, non ha carattere di atto amministrativo, non essendo i Distretti di gestione enti pubblici ma entità di fatto. L'ATC 2 Valtiberina in qualità di amministratore ha la facoltà quando lo ritiene opportuno, di gestire in modo inappellabile l'assegnazione delle sottozone con il criterio della graduatoria o eventuale sorteggio.

5) Gli aggiornamenti della graduatoria (Punteggi positivi e penalità) previsti dal disciplinare di aggiornamento della graduatoria di cui al comma 3), non hanno carattere di procedimenti amministrativi e non vi si applicano pertanto le norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della L.241/90.

7) I cacciatori di selezione iscritti ai Distretti di gestione, dovranno sottoscrivere una autocertificazione e una liberatoria prima dell'inizio dei censimenti, pena l'esclusione dalla stagione venatoria.

ART. 11

(Assegnazione dei capi)

1) I cacciatori iscritti all'ATC che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento indicate nel presente regolamento, salvo giustificato motivo riconosciuto ed accertato dal Responsabile del Distretto, non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione.

2) I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati, dai Responsabili dei Distretti, d'intesa con il Coordinatore di ATC, ai cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento in base alla graduatoria e ad un meccanismo di rotazione. Tale meccanismo consiste nell'assegnare numero di capi e tipo di classe di sesso/età in relazione alle assegnazioni degli anni precedenti, in modo da colmare le differenze dovute alla diversa posizione in graduatoria.

3) Le assegnazioni dei capi di cui al precedente comma 2) non hanno carattere di procedimenti amministrativi e non vi si applicano pertanto le norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della L.241/90.

4) Fermo restando che il numero di soggetti maschi dotati di trofeo deve restare in numero corrispondente al piano di prelievo annuale del Distretto, nei Distretti ove si abbiano basse densità di capi, difficoltà a completare il prelievo previsto, o per particolari problematiche di impatto sulle attività agricole, si potrà adottare il criterio di assegnazione con le modalità del "piano aperto", ovvero l'assegnazione di un numero di femmine e piccoli superiore a quelli previsti nel piano di prelievo assegnato al Distretto, fermo restando che il prelievo di ciascuna classe verrà interrotto al raggiungimento della quota prevista.

5) L'eventuale quota non inferiore al 20 % del piano di prelievo annuale del Distretto potrà essere destinata a cacciatori anche non iscritti all' ATC ed anche non abilitati, ma comunque accompagnati da un cacciatore esperto iscritto al distretto.

6) I capi che risultano eccedenti una volta assegnati ai cacciatori aventi diritto del Distretto ovvero 3 capi di capriolo più gli incentivi, potranno essere assegnati agli stessi cacciatori iscritti al Distretto con eventuale richiesta di un contributo per le spese di gestione da versare all'ATC; i proventi di tali contributi verranno utilizzati per sostenere i costi della caccia di selezione, effettuare prevenzione e programmi di miglioramento ambientale.

7) L'entità del contributo per le spese di gestione e le modalità di pagamento, vengono stabiliti ogni anno dall' ATC.

8) I cacciatori che intendono rinunciare all'abbattimento devono comunicarlo al più tardi durante le assemblee di assegnazione dei capi. I capi che si renderanno disponibili dopo le assemblee di assegnazione e prima dell'inizio del periodo di abbattimento, a seguito di eventuali rinunce, saranno riassegnati a cacciatori che ne erano privi; le ulteriori eccedenze potranno essere assegnate, nella misura massima di 1 capo per persona ad altre persone che si siano impegnate per l'organizzazione della caccia di selezione del proprio Distretto.

9) I Responsabili dei Distretti, d'intesa con il Coordinatore di ATC, potranno stabilire che i capi che non sono stati assegnati durante il periodo di caccia estivo, o che comunque si rendessero disponibili al termine dello stesso, potranno essere ulteriormente assegnati, prioritariamente ai cacciatori che abbiano ultimato gli abbattimenti dei capi di tutte le specie assegnate, prima dell'inizio del periodo di caccia invernale, a condizione che lascino libera la propria sottozona per altri cacciatori che ne facciano richiesta.

ART. 11 bis

(Istruzioni di caccia)

1) L' ATC approva le istruzioni di caccia contenenti norme applicative al regolamento ed al disciplinare per la caccia di selezione, tali istruzioni possono essere modificate dall' ATC in caso di necessità.

ART. 12

(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento o percorsi di caccia)

1) Ogni Distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia che costituiscono le unità minime in cui viene effettuato il prelievo.

2) In ciascun Distretto il numero di sottozone tende ad essere uguale o superiore al numero di cacciatori a saturazione.

3) Ogni cacciatore avente diritto all'abbattimento sceglie durante l'apposita assemblea e secondo la propria posizione in graduatoria, la sottozona in cui effettuare la caccia di selezione.

4) Per la specie cervo, limitatamente al periodo in cui non vi è gestione di altre specie, ai cacciatori potranno essere assegnati punti predeterminati di abbattimento, al posto delle sottozone.

5) La scelta delle sottozone avviene secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento, nel disciplinare e nelle istruzioni di caccia.

6) I cacciatori che intendono cacciare da appostamento, all'interno della sottozona, possono individuare fino ad un massimo di 8 punti di appostamento con i relativi punti auto.

7) I cacciatori che intendono effettuare la caccia alla cerca dovranno fornire la cartografia della sottozona con i relativi percorsi, e su di essi gli appostamenti (se previsti). I percorsi potranno essere fino a 5 per sottozona con relativi posti macchina. Il percorso dovrà essere segnato sulla cartografia con una linea rossa.

8) L'autorizzazione alla caccia di selezione viene consegnata soltanto ai cacciatori che abbiano consegnato la cartografia.

9) Nel caso che una sottozona venga raddoppiata da altro cacciatore la sola forma di caccia che verrà praticata nella stessa sarà da appostamento.

10) Per installare un appostamento sul confine (distanza inferiore a 100 mt dal confine) della propria sottozona, il cacciatore deve concordare la posizione con il fruitore della sottozona adiacente.

11) I Responsabili di Distretto ritirano le carte consegnate dai cacciatori, e le inviano alla Polizia Provinciale unitamente all'elenco riepilogativo dei cacciatori che partecipano al prelievo con indicate le sottozone loro assegnate.

12) Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di uscite indicato nel disciplinare per la caccia di selezione, può cambiare sottozona previo assenso del Responsabile di Distretto. In caso di necessità (per es: cambio di uso del suolo, condizioni meteorologiche, presenza di bestiame al pascolo) il Responsabile può autorizzare il cambio di sottozona anche prima di aver effettuato il numero minimo di uscite. Il cambio di sottozona è comunicato alla Polizia Provinciale tramite invio diretto all'indirizzo di posta elettronica della Polizia stessa e all'ATC per conoscenza, da parte del Responsabile di Distretto, dell'apposito modulo controfirmato dal Responsabile o da uno dei Coadiutori, e corredato della carta topografica con indicati gli appostamenti o percorsi.

13) Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata dovrà utilizzare i relativi punti di appostamento o percorsi già cartografati, se ancora esistenti. Potrà realizzare nuovi appostamenti o variare modalità di caccia (appostamenti/percorsi), previo assenso del Responsabile di Distretto. Delle eventuali modifiche dovrà fornire apposita cartografia e comunicarla alla Polizia Provinciale facendola inviare all'indirizzo di posta elettronica della Polizia stessa e all'ATC per conoscenza, da parte del Responsabile o Coadiutore di Distretto.

14) Il cacciatore potrà abbattere nella sottozona che ha scelto all'inizio del periodo di caccia estivo tutti i capi a lui assegnati.

15) Per la specie capriolo nel disciplinare per la caccia di selezione o nelle istruzioni di caccia possono essere indicati i quantitativi massimi di caprioli abbattibili per sottozona

ART. 13

(Periodi ed orari di caccia)

1) La caccia di selezione ai cervidi e bovidi si svolge durante i periodi indicati nel calendario venatorio Regionale.

2) L'esercizio della caccia di selezione è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al mattino il cacciatore può recarsi presso l'appostamento con l'arma scarica ed in custodia anche prima dell'inizio dell'orario di caccia.

ART. 14

(Tecniche di caccia)

1) La caccia di selezione può essere effettuata alla cerca e/o all'aspetto.

1bis) Il cacciatore potrà utilizzare, durante una stessa uscita di caccia, due appostamenti o percorsi i quali devono essere comunicati nella piattaforma di prenotazione uscita e nel registro di caccia;

2) Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito di costituire, mantenere e utilizzare l'appostamento per tutta la durata di ciascun periodo di caccia di selezione.

3) Nelle aree non vocate al cinghiale, dov'è praticabile la caccia di selezione a questa specie, si può sparare al cinghiale solamente dagli appostamenti e o punti sparo riportati in cartografia con l'apposita simbologia.

4) Gli appostamenti potranno essere mantenuti anche per più stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario.

5) Il cacciatore dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti da lui realizzati entro giorni 7 dal termine di ciascun periodo di caccia di selezione, o entro giorni 7 dal completamento dell'abbattimento o dalla data di spostamento in altra sottozona. Nel caso che entro giorni 7 un cacciatore subentri negli appostamenti utilizzati in precedenza da altro cacciatore la rimozione sarà compito di quest'ultimo.

6) Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore, per ciascuna specie a:

- mm 5,6 per il capriolo;

- mm 6 per il muflone;

- mm 6,5 per il daino;

- mm 7 per il cervo;

Indipendentemente dall'altezza del bossolo. E' altresì consentito l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata.

7) E' fatto comunque divieto di portare durante la caccia di selezione cartucce con munizione spezzata o a palla asciutta per fucili ad anima liscia.

8) Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).

8 bis) E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 - LB standard AMO per il capriolo e 50 LB per altre specie, con allungo di 28" e frecce dotate di punta a lame semplice o multipla non inferiori a 25mm.

ART. 15

(Gestione non conservativa di cervidi e bovidi durante la caccia di selezione)

1) Il numero di capi, i relativi bolli da applicare ai capi abbattuti, le modalità di controllo dei capi, saranno indicate nell'autorizzazione rilasciata al cacciatore e nelle istruzioni allegate.

2) I capi abbattuti in regime di gestione non conservativa non danno punteggio ai fini della graduatoria.

ART. 16

(Esercizio di caccia)

1) Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione e dell'attestato indicante i capi da abbattere rilasciato dal Responsabile del Distretto d'intesa con il Coordinatore di ATC.

2) Ogni cacciatore, prima di iniziare l'uscita di caccia, deve effettuare la prenotazione dell'uscita tramite la piattaforma messa a disposizione dall'ATC, seguendone le indicazioni e riportando le informazioni sull'uscita nel registro di caccia di selezione. Il cacciatore dovrà poi, nei periodi prestabiliti dal calendario venatorio, anche segnare il tesserino regionale. L'ATC fornisce specifico manuale per l'utilizzo della piattaforma per la prenotazione delle uscite, anche consultabile nel sito dell'ATC.

3) Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo avere fatto la prenotazione, e comunque prima di iniziare l'esercizio di caccia, non possa effettuare l'uscita di caccia segnalata, dovrà, senza ritardo, annullare l'uscita accedendo nuovamente alla piattaforma e seguendone le indicazioni per l'annullamento.

- 4) Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore se ha abbattuto o ferito un animale deve accedere alla piattaforma di tele prenotazione e seguire le indicazioni per l'inserimento dell'abbattimento e/o ferimento e chiudere l'uscita, riportando anche tali dati sul registro per la caccia di selezione. Se non ha abbattuto l'uscita viene chiusa dalla piattaforma stessa automaticamente alle ore 11:59 e alle ore 23:59
- 5) Nel caso che il cacciatore abbia effettuato spari a vuoto (padella) dovrà darne comunicazione al Responsabile di Distretto indicando sempre la classe di sesso ed età a cui ha sparato. In caso di padella non è necessario attivare la piattaforma di tele prenotazione ma va comunque riportata nel Registro per la caccia di Selezione.
- 6) Il numero di uscite che il cacciatore può effettuare in ogni giornata è indicato nel disciplinare per la caccia di selezione.
- 7) In caso di smarrimento dei bolli inamovibili, del contrassegno di riconoscimento o del registro per la caccia di selezione, il cacciatore dovrà darne comunicazione al Responsabile di Distretto.
- 8) In caso di ripetuto smarrimento di bolli l'ATC, in accordo con il Responsabile di Distretto, si riserva di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi da abbattere dall'autorizzazione.

ART. 17

(Abbattimento)

- 1) Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve, prima di spostarlo, applicare al capo abbattuto il bollo inamovibile, fornitogli dall'ATC. Le modalità di applicazione del bollo sono indicate nel disciplinare per la caccia di selezione, e comunque va applicato all'orecchio o al garretto del capo abbattuto.
- 1 bis) Nel caso in cui il cacciatore al momento della rimozione del capo si accorga di non essere in possesso del bollo indicato nell'autorizzazione dovrà contattare il responsabile di distretto per le relative istruzioni per la rimozione del capo abbattuto.
- 1 tris) Nel caso di soggetti abbattuti muniti di trofeo, il bollo inamovibile dovrà essere conservato dal cacciatore ed apposto, dopo la relativa ripulitura, al trofeo in osso del capo da lui abbattuto e che intenda detenere ai sensi della L.R. 3/1995;
- 2) Nel caso che debba abbattere ancora un altro capo, il cacciatore può, proseguire l'appostamento fino al termine dell'uscita di caccia.
- 3) In caso di abbattimento, il cacciatore deve seguire le indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di selezione o nelle istruzioni annuali di caccia fornite dall'ATC e relative al controllo del capo abbattuto.
- 4) Nel caso che durante la fase di verifica del capo abbattuto da parte del Responsabile, del Coadiutore delegato o del Coordinatore, vengano ravvisate irregolarità nell'abbattimento quali ad esempio sospetta contraffazione del capo abbattuto o simulazione di abbattimento sanitario, dovrà essere data comunicazione immediata alla Polizia Provinciale per gli accertamenti previsti dal presente regolamento, avvertendo il cacciatore di mantenere a disposizione il capo abbattuto.
- 5) Qualora il bollo inamovibile sia accidentalmente danneggiato o perduto durante il trasporto del capo abbattuto dal punto di recupero all'automezzo, il cacciatore deve darne comunicazione immediata, al Coordinatore o al Responsabile di Distretto.

6) Nel caso che il cacciatore abbia messo a bersaglio più spari per abbattere il capo, il Responsabile, il Coadiutore da lui delegato o il Coordinatore di ATC dovrà annotare sulla scheda di abbattimento (modello 7) il numero di colpi a segno e a vuoto, e controfirmare la scheda.

7) Il Cacciatore dovrà compilare l'apposita scheda di abbattimento (Modello 7) per ogni singolo capo abbattuto. I parametri di peso pieno e peso vuoto richiesti sono obbligatori per tutti i capi di capriolo, daino, cervo e muflone. Qualora richiesto, il cacciatore dovrà prelevare e conservare campioni bio- sanitari.

8)-In caso di errori di abbattimento, ferimenti o colpi a vuoto, il cacciatore dovrà contattare il Responsabile di Distretto, se irraggiungibile un coadiutore da lui delegato.

9) Qualora i pesi registrati dal cacciatore siano non verosimili e/o chiaramente incongruenti con le misure biometriche della mandibole e/o del trofeo il Responsabile di Distretto può chiedere al cacciatore, per i successivi abbattimenti, di eseguire le operazioni di pesatura insieme ad un Coadiutore e/o di portare il capo presso un centro di raccolta per la verifica.

10) I Responsabili di Distretto comunicano alla Regione e all' ATC i risultati degli abbattimenti mediante il sistema web di gestione dei cervidi e bovidi secondo il calendario indicato dalla Regione;

11) In caso di ripetuti errori di tiro è facoltà dell'ATC richiedere al cacciatore una verifica della propria idoneità di tiro secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1) del presente regolamento.

ART. 18

(Accertamento dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)

1) In caso di sparo il cacciatore deve in ogni caso verificarne l'esito ispezionando il punto interessato.

1bis) Nel caso che il cacciatore, non rilevando segni di ferimento, abbia effettuato un colpo a vuoto deve obbligatoriamente, avvertire il Responsabile di Distretto o, qualora non raggiungibile, un Coadiutore da lui delegato, appena terminata l'uscita di caccia. Qualora richiesto il cacciatore dovrà accompagnare il personale addetto per il controllo del colpo.

2) Nel caso che il cacciatore rilevi segni di ferimento, deve segnalare il punto in modo da poterlo indicare al conduttore del cane da recupero, astenersi dal seguire o alterare la traccia, chiudere l'uscita attraverso la piattaforma di tele prenotazione seguendo le indicazioni per il capo ferito. Il cacciatore deve quindi avvertire il Responsabile di Distretto e cercare di reperire il personale autorizzato della stazione di recupero ungulati feriti.

3) Il recupero dovrà essere effettuato in presenza di un conduttore di cani da traccia abilitato di cui all'art. 72 comma 1 lettera E del D.P.G.R. 48/R 5 settembre 2017. Il conduttore abilitato potrà essere autorizzato ad effettuare il recupero utilizzando armi con o senza ottica di puntamento.

ART. 19

(Detenzione del capo abbattuto)

1) La carcassa del capo abbattuto nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento è di proprietà del cacciatore.

2) Per i capi abbattuti in regime di gestione non conservativa ai sensi dell'art. 15, e per i capi assegnati oltre il numero di cui all'art. 11 comma 5) del presente regolamento, incentivi esclusi, l'ATC potrà chiedere al cacciatore la destinazione di parte della carcassa per scopi di beneficenza o per i proprietari o conduttori dei fondi compresi entro il distretto.

3) Il trofeo delle specie capriolo, daino, muflone e cervo abbattuti nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento sono di proprietà del cacciatore. L'autorizzazione di caccia ed il relativo bollo inamovibile rilasciati dall'ATC costituiscono autorizzazione alla detenzione dei suddetti trofei ai fini della legge sulla tassidermia n. 3/95.

ART. 20

(Riconsegna materiale)

1) Ogni cacciatore al termine di ciascun periodo di caccia di selezione deve consegnare al Responsabile di Distretto, secondo il calendario indicato annualmente, il seguente materiale:

- a) registro per la caccia di selezione comprendente: capi osservati, abbattimenti debitamente compilato in ogni sua parte;
- b) bolli non utilizzati;
- c) scheda di abbattimento (Modello 7) debitamente compilata per ciascun capo abbattuto;
- d) se richieste, entrambe le mandibole (inferiori) di ciascun capo abbattuto, debitamente scarnificate e pulite;
- e) se richiesto cranio intero di ciascun maschio abbattuto, debitamente scarnificato e pulito, munito del bollo chiuso;
- f) eventuali campioni bio - sanitari richiesti, raccolti e conservati secondo le modalità indicate annualmente.

ART. 21

(Errori di abbattimento)

1) In caso di errore di abbattimento si applicano le penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria.

2) Il Presidente del Distretto, d'intesa con il Coordinatore di ATC, dispone oltre alle penalità di punteggio, di non assegnare i capi di cui all'art. 11, comma 2 e all' art. 15, comma 1, nella successiva stagione di caccia o parti di essa, nei seguenti casi di errore di abbattimento:

- Maschio adulto e maschio giovane di cervo al posto di femmina, fusone o cerbiatto;
- Maschio adulto di cervo con trofeo con 10 o più punte totali al posto di maschio giovane;
- Maschio palancone al posto di maschio balestrone, fusone, femmina o piccolo di daino
- Maschio fusone di daino non bottone (lunghezza media delle stanghe superiore a 6 cm al posto di femmina o piccolo
- Ariete o binello al posto di femmina o agnello di muflone
- Abbattimento di una specie di cervide-bovide senza averne la relativa autorizzazione, al posto di una specie di cervide e bovide di cui il cacciatore abbia l'autorizzazione
- Abbattimento di soggetti di cervidi e bovidi, appartenenti ad una determinata classe di sesso e/o di età, effettuato in periodi non consentiti dal calendario venatorio regionale per quella determinata classe di sesso e/o di età, ma ricompresi le periodo generale di caccia per la specie abbattuta.

3) Non è considerato errore l'abbattimento: per la specie capriolo di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe uguale od inferiore a cm 4), e per la specie cervo e daino di maschio fusone bottone (lunghezza media delle stanghe uguale od inferiore a 6 cm) al posto di femmina o piccolo.

4) Non è considerato errore l'abbattimento: per la specie capriolo, di maschio > 12 mesi con lunghezza media delle stanghe in velluto inferiore a cm 4, al posto di piccolo o femmina.

ART. 22

(Responsabili, Coadiutori di Distretto e Coordinatore di ATC)

1) L'ATC, nomina i Responsabili dei Distretti di gestione per cervidi e bovidi e il Coordinatore.

2) I Responsabili di Distretto nominano i coadiutori e provvedono a comunicarli all'ATC.

3) I Responsabili di Distretto e i Coadiutori dovranno provvedere a svolgere le seguenti mansioni:

a) preparazione ed organizzazione dei censimenti (battute campione, settori a vista campione, censimenti a vista da punti fissi);

b) conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli relativi ai risultati

c) convocazione delle assemblee annuali;

d) raccolta delle cartografie dei punti di appostamento preparate dai cacciatori

e) trofeistica;

f) aggiornamento della graduatoria.

g) collocazione, rimozione e rimessaggio delle cassette.

h) rilascio delle autorizzazioni di caccia.

i) aggiornamento del sistema web per la gestione dei cervidi e bovidi e relativo inserimento dati

l) Quanto altro indicato nel mansionario per la caccia di selezione

3bis) Responsabili e Coadiutori da lui indicati provvederanno al controllo diretto dei capi abbattuti, di persona o tramite foto dettagliate.

4) Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento, verifica e controllo a livello di ATC di tutte le attività connesse alla caccia di selezione.;

b) contatti con il servizio di Polizia Provinciale.

c) coordinamento e informazione dei Responsabili dei distretti;

d) verifica e supervisione tecnica delle attività svolte dai Responsabili (risultati dei censimenti, aggiornamento delle graduatorie, etc.).

5) Il numero dei Coadiutori dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'area ed al numero degli iscritti: (indicativamente 1 Coadiutore ogni 10 iscritti). I nominativi dovranno essere comunicati all'ATC.

6) Come corrispettivo per lo svolgimento documentato delle mansioni effettuate il Responsabile può assegnare ai Coadiutori, al Presidente stesso ed ai conduttori di cani da traccia maggiori opportunità di

abbattimento denominate "incentivi". Il punteggio per gli abbattimenti comprensivi di incentivo sarà così assegnato:

- per chi ha 1 capo di assegnazione + 1 incentivo, il punteggio positivo sarà assegnato al primo capo abbattuto;

- per chi ha 2 capi di assegnazione + 1 incentivo, il punteggio positivo sarà assegnato per i primi due capi abbattuti;

-analogamente in caso di numero superiore a due di capi assegnati.

7) Il Responsabile, dopo aver richiamato il Coadiutore che non esegue correttamente le mansioni a lui assegnate, lo può sollevare dal suo incarico.

8) L'ATC, può in ogni tempo, dichiarare decaduti e revocare i Responsabili ed i Coadiutori dei Distretti di gestione a causa del venir meno del doveroso e reciproco rapporto di fiducia, a loro volta i Responsabili di Distretto sono liberi di dimettersi in ogni momento per le stesse motivazioni.

9) Come corrispettivo delle attività svolte il Coordinatore riceverà "incentivi" identici a quelli previsti per i Coadiutori ed i Responsabili.

10) I coadiutori nominati durano in carica per una durata pari a quella del Piano Faunistico Venatorio e comunque per la durata del Comitato di Gestione dell'ATC e sono rinominabili. In caso di dimissioni di uno dei Coadiutori si procede alla sua sostituzione.

11) Il Coordinatore di ATC e i Responsabili di Distretto, durano in carica fino a provvedimento di revoca dell'incarico, emanato dal Comitato di gestione ATC. o fino alle dimissioni di entrambi.

12) I Responsabili, informata l'assemblea, possono assegnare i capi rinunciati durante l'assemblea o comunque avanzati rispetto al piano, anche ad altri cacciatori del Distretto che abbiano svolto mansioni volontariamente.

13) Ogni anno i Responsabili di Distretto prima della consegna delle autorizzazioni di caccia,inviano obbligatoriamente al Coordinatore le graduatorie aggiornate per la successiva Stagione Venatoria,il quale provvede ad esaminarle per poi inviarle all'ATC.

N.B: Il presente regolamento per la caccia di selezione cervidi e bovidi potrà subire variazioni ai seguenti punti:art. 8;art.11 bis;art.12;art.20;art.22,a seguito del verificarsi eventi pandemici o similari e dpcm.